



1. INSEGNANTE PER IL SOSTEGNO .....
2. DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA.....
3. INTEGRAZIONE.....
4. ASSISTENTI SPECIALISTICI.....
5. COLLABORATORI SCOLASTICI .....
6. ISCRIZIONI E PASSAGGI .....
7. RIPETENZE E PERMANENZE.....
8. ATTIVITÀ EXTRA CURRICULARI .....
9. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA.....
10. LIBRI DI TESTO .....
11. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO .....
12. DIDATTICA .....
13. ORARIO E FREQUENZA SCOLASTICA .....
14. SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA .....
15. LEZIONI FUORI DALLA CLASSE .....

### **Chi propone e chi decide il numero di ore di sostegno?**

La proposta del numero di ore va effettuata dal GLH Operativo, ma la decisione finale spetta all'Ufficio Scolastico Regionale o, su sua delega, a quello Provinciale che assegna alle singole scuole il monte ore complessivo, che generalmente è inferiore a quanto richiesto. È compito quindi del Dirigente Scolastico distribuire tra gli alunni certificati le ore assegnate alla scuola.

L'assegnazione da parte dell'Ufficio Scolastico di un numero di ore inferiore rispetto a quelle richieste è una prassi non condivisa dalla Magistratura che, in caso di ricorso al TAR, ha sempre deciso per l'assegnazione sulla base "delle effettive esigenze rilevate" (legge numero 296 del 2006 art. 1 comma 205, lettera b).

### **Il percorso scolastico dell'alunno con disabilità è responsabilità dell'insegnante di sostegno?**

No. L'alunno con disabilità è un alunno della classe come gli altri e quindi la responsabilità del suo percorso scolastico è di tutto il Consiglio Di Classe. Il Consiglio di Classe è composto da tutti gli insegnanti curricolari e dall'insegnante per il sostegno che è assegnato non all'alunno, ma alla classe in contitolarità con i colleghi. Pertanto tutti sono corresponsabili della formazione di ogni studente e tutti sono tenuti a farsi carico in prima persona dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, anche nella stesura del PDF e del PEI, **ALLA CUI FORMULAZIONE DEBBONO PARTECIPARE PURE LA FAMIGLIA E GLI OPERATORI SOCIOSANITARI.**

### **Quali sono le specificità dell'insegnante di sostegno e quelle degli insegnanti curricolari?**

L'insegnante di sostegno, assegnato alla classe in contitolarità con i docenti curricolari, ha il compito di facilitare l'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità collaborando con i colleghi curricolari. Gli insegnanti curricolari sono responsabili dell'insegnamento/apprendimento e della valutazione relativi alla propria materia da parte di ciascun alunno, compreso quello con disabilità.

### **Se l'insegnante di sostegno è assente o ancora non è stato nominato, la scuola può chiedere alla famiglia di tenere a casa l'alunno con disabilità?**

No. Nessun tipo di disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza Scolastica (L. 104/92 art. 12COMMA 4). L'integrazione scolastica è sempre compito di tutti i docenti: quindi anche dell'insegnante curricolare quando è in classe senza la presenza del collega di sostegno.

### **Può essere nominato un insegnante di sostegno non specializzato per quel ruolo?**

Sì, se mancano docenti specializzati. In base all'art. 14 comma 6 della Legge numero 104 del 1992 "L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati". Ciò quindi può avvenire solo quando siano esauriti gli elenchi d'insegnanti specializzati aspiranti a supplenze.

### **La famiglia può scegliere di rinunciare all'insegnante di sostegno per il proprio figlio?**

Sì. Avere l'insegnante di sostegno è un diritto e non un obbligo. È una risorsa" per favorire l'integrazione, non la "conditio sine qua non" per l'inserimento scolastico. È il GLHO che definisce nel PEI le risorse, la famiglia può decidere di rinunciare a tale figura, senza perdere gli altri diritti riservati agli alunni certificati (ad esempio per l'utilizzo di prove equipollenti o di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove).

**E' possibile ottenere la sostituzione di un docente per il sostegno?**

Si. Ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato n. 245 del 2001, la famiglia può chiedere la sostituzione dell'insegnante di sostegno nel caso in cui può dimostrare che non sia effettivamente in grado di svolgere il suo compito o anche nel caso in cui non si sia instaurata una positiva relazione tra alunno e insegnante. In tali situazioni il Dirigente Scolastico chiede autorizzazione all'Ufficio Scolastico Regionale per nominare il nuovo docente sulla base delle graduatorie d'Istituto e, in mancanza, anche al di fuori delle graduatorie. Il vecchio docente rimane a disposizione della scuola.

**Quando è possibile chiedere un aumento delle ore di sostegno (deroghe)?**

Tra aprile e maggio. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale numero 80 del 2010 i genitori o i docenti di alunni certificati in situazione di gravità possono chiedere tra aprile-maggio la riunione del GLH operativo per indicare nel PEI la necessità di richiedere le ore in deroga per l'anno scolastico successivo. CIO' A SEGUITO DELL'ART 10 COMMA 5 L.N. 122/2010 .

**Si possono ottenere ore di sostegno aggiuntive riducendo le ore assegnate ad altri alunni della scuola?**

No. Se l'Amministrazione Scolastica è soccombente in un ricorso per l'assegnazione di ore di sostegno o di ore in deroga, essa non può ridurre le ore assegnate ad altri alunni per attribuirle al vincitore del ricorso, ma deve Provvedere all'assegnazione di nuove ore di sostegno. (Sentenza del Consiglio di Stato n° 1134 del 2005).

**Si ha diritto alla continuità del docente per il sostegno?**

Per non creare confusione nell'utilizzo dei termini è importante distinguere la continuità educativa dalla richiesta di continuità del sostegno (continuità didattica). La continuità educativa significa garantire la continuità d'intervento e di progetto negli anni. Un caso particolare di continuità educativa è nel caso dei passaggi da un ordine di scuola all'altro. In questi casi è possibile prevedere la presenza temporanea (2-3 mesi) dell'insegnante di sostegno della scuola di provenienza come periodo ponte per facilitare l'inserimento dell'alunno nella nuova scuola (C.M. Numero 1/88).

Per quanto riguarda, invece, la continuità didattica (cioè dell'insegnante di sostegno) all'interno dello Stesso ordine di scuola:

- Se lo studente ha assegnato un **docente di ruolo**, costui ha l'obbligo di permanere per cinque anni sul posto di sostegno dovendosi rispettare il principio della continuità di cui all'art. 14 comma 1 della Legge numero 104 del 1992.

Superati però i cinque anni il docente ha diritto a trasferimento o su posto di sostegno in altra sede o su cattedra comune.

- se trattasi, invece, di **docente con nomina a tempo determinato**, purtroppo l'alunno non ha diritto alla continuità negli anni successivi dal momento che il contratto dura solo per un anno e l'anno successivo scattano le nuove graduatorie. In tali casi, con l'accordo dell'insegnante, si può tentare di chiedere una sperimentazione di continuità didattica ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera e della legge numero 104 del 1992. Non è facile ottenere tali sperimentazioni a meno che il docente non si trovi nella parte alta delle graduatorie ad esaurimento per le immissioni in ruolo.

I Docenti di sostegno possono essere utilizzati per supplenze di colleghi curriculari assenti?

Dipende dalla presenza o meno a scuola dell'alunno con disabilità.

No, quando l'alunno con disabilità è presente a scuola: in questo caso l'insegnante di sostegno deve assicurare la sua integrazione nella classe di appartenenza e quindi non può essere utilizzato in

supplenze né nella propria né in altre classi. (Linee Guida sull'integrazione scolastica del 2009, parte III par. 1.3). La supplenza nella propria classe motivata dal fatto di esserne contitolare, non è legittima, perché violerebbe il principio della compresenza con il docente curricolare.

Anche la prassi di fare supplenza in una classe diversa dalla propria portando con sé l'alunno con disabilità viola sia il principio della compresenza che quello dell'integrazione dell'alunno nella propria classe.

Sì, quando invece l'alunno con disabilità è assente: in questo caso il docente per il sostegno, rimane a disposizione, al pari di colleghi a disposizione, per far fronte alle eventuali necessità della comunità Scolastica.

---

## DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA

---

### **Qual è il ruolo dei genitori nell'approvazione del PEI?**

Il ruolo del genitore non si esaurisce con la firma del PEI. Il genitore deve partecipare sin dall'inizio all'individuazione e alla condivisione degli obiettivi come componente del GLHO.

### **Chi sono i soggetti che elaborano il Piano Educativo Individualizzato?**

Il PEI non è di competenza esclusiva del Consiglio di Classe, ma del GLHO che è composto dagli operatori dell'ASL, oppure gli specialisti che seguono il percorso riabilitativo, dalla famiglia, la quale può farsi affiancare da esperti loro referenti, dal Consiglio di Classe al completo (L. 104/92 art. 12 comma 5 e DPR DEL 24 MAGGIO 1994).

### **L'equipe della ASL o di un centro accreditato o convenzionato non visita mio figlio da diversi anni e firma il PEI avvallando semplicemente quanto definito dal Consiglio di Classe. E' giusto?**

Non è giusto. L'equipe che ha in carico l'alunno fa parte del GLHO e quindi deve partecipare agli incontri collegiali, ma deve acquisire i più recenti elementi di valutazione sanitaria tramite visita per contribuire utilmente alla predisposizione dei documenti di competenza del GLHO (PDF e PEI). (L. n° 833/1978, art. 26 e L. n° 104/92, art. 7).

---

## INTEGRAZIONE

---

### **Quanti alunni con disabilità possono esserci all'interno della stessa classe?**

La normativa non pone più dei limiti. Tuttavia, in forza delle Linee Guida Ministeriali per l'Integrazione Scolastica del 4 agosto 2009, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla base delle esperienze maturate, che essi non debbano superare il numero di due alunni con disabilità non grave.

---

## ASSISTENTI SPECIALISTICI

---

### **Qual è la normativa legata all'assistenza alla persona?**

Nel caso in cui la situazione dello studente lo richiede, è prevista la figura dell'assistente alla persona per affrontare problemi legati all'autonomia e alla relazione-comunicazione (L. 104/92, art. 13 c.3). Tale servizio è erogato NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DAI COMUNI E NELLE SCUOLE SUPERIORI dalla Provincia (D.Lvo 112/98 art. 139 comma 1 lett. C, Parere della Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 213 del 20 febbraio 2008). In alcuni casi ci possono essere degli accordi di programma locali che sanciscono una diversa suddivisione delle competenze tra comuni e province.

---

## COLLABORATORI SCOLASTICI

---

**Chi può aiutare mio figlio/a nell'assistenza materiale di base (spostamenti fuori e dentro la scuola) e nell'assistenza igienica per l'igiene personale?**

I collaboratori scolastici. L'assistenza materiale di base è di competenza dei collaboratori scolastici ex bidelli) (CCNL comparto scuola 2007 art. 47 , ART 48 e Tab. A , NOTA MINISTERIALE PROT N. 3390/01). Per l'assistenza igienica i collaboratori scolastici devono aver fatto un corso di aggiornamento che dà loro diritto anche ad un aumento di stipendio.

---

## ISCRIZIONI E PASSAGGI

---

### **Quali documenti sono necessari per la prima iscrizione?**

Per quanto concerne gli alunni con disabilità per la prima iscrizione occorre presentare entro i limiti DI DATA stabiliti annualmente per tutti gli alunni:

Attestazione di alunno in situazione di handicap: rilasciato DALLA COMMISSIONE della ASL, DECISA DA OGNI REGIONE , prevista dal DPCM numero 185/06. Il documento d'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20/03/2008 all'art. 2 prevede che la certificazione rilasciata prima dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia dalla ASL o dalla Commissione per l'invalidità ai sensi della L. Numero 104/92, art. 3, comma 1 o 3, è valida anche ai fini dell'iscrizione scolastica. PERO' TALE INTESA VALE SOLO NELLE REGIONI CHE L'HANNO RECEPITA, AD ES. PIEMONTE.

Diagnosi Funzionale: redatta dall'equipe multidisciplinare della ASL o di un centro convenzionato e/o accreditato (DPR 24/02/94).

### **Dove posso trovare una lista completa delle attività proposte dalla scuola?**

**Nel POF.** Il Piano dell'Offerta formativa è lo strumento identificativo della qualità di ogni realtà scolastica. In base alle norme relative all'autonomia scolastica DPR 275/99, dovrebbe essere lo strumento

contrattuale dell'orientamento condiviso tra scuola, famiglia ed allievo stesso. Per questo andrebbe consegnato e/o richiesto alla famiglia nel momento dell'iscrizione. Si consiglia di esaminare attentamente se e come sono specificati i criteri e le risorse, offerte per l'inclusione dei ragazzi con disabilità, ad es.: se ci sono progetti speciali per la facilitazione degli apprendimenti, se si palesa una certa flessibilità organizzativa e didattica; se ci sono attività di gruppo; se si precisa l'organizzazione e ruoli delle risorse professionali aggiuntive; quali i contatti e i rapporti con il territorio.

### **Come vengono solitamente gestiti i passaggi da un ordine di scuola all'altro?**

Solitamente, prima del termine dell'anno scolastico, vengono fatti incontri tra insegnanti della scuola frequentata e gli insegnanti della nuova realtà per un passaggio d'informazioni e viene trasmessa tutta la documentazione da una scuola all'altra. Per attuare un passaggio realmente educativo occorrerebbe programmare una serie di attività e/o incontri con la scuola di provenienza e la nuova realtà per scoprirne gli spazi, le modalità di accoglienza, l'organizzazione, ecc. Le informazioni dovrebbero essere un passaggio di consegne tra il vecchio GLHO e il nuovo, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, in particolare la famiglia.

Anzi, occorrerebbe fare per l'appunto un "progetto passaggio" preferibilmente nei mesi di marzo e maggio, che coinvolga la scuola di provenienza, la nuova scuola e la famiglia (Intesa Conferenza Stato Regioni del 20/03/2008 art. 3), per far sentire i nuovi arrivati in un ambiente non ostico ma "familiare".

Inoltre, è possibile che il vecchio insegnante di sostegno segua per i primi mesi l'alunno nella nuova scuola per facilitare il suo inserimento (C.M. Numero 1/88).

---

## RIPETENZE E PERMANENZE

---

### **Fino a che età dura la scuola dell'obbligo?**

#### **Diciotto anni.**

Con il decreto legislativo numero 76 del 15/04/2005, l'obbligo scolastico viene sostituito con il diritto-dovere d'istruzione e formazione. Il diritto-dovere si adempie entro il diciottesimo anno di età e 12 anni di frequenza nella scuola, comprendenti anche le eventuali ripetenze.

L'obbligo di frequentare la scuola viene poi portato dai 14 ai 16 anni dalla legge numero 296/06 e resa operativa nel 2007. Per gli alunni con disabilità, l'obbligo scolastico (Dovere) può essere adempiuto sino al compimento del 18° anno di età. È da tener presente che qualora gli alunni con disabilità intendano iscriversi ad un secondo indirizzo di studi, avendo già terminato un ciclo di scuola secondaria di secondo grado (con o senza il conseguimento di un diploma finale) l'amministrazione scolastica, non è più tenuta a garantire il sostegno. L'obbligo scolastico può essere legittimamente adempiuto anche nei corsi di formazione professionale a partire dal compimento del 14 anno di età e con l'apprendistato

### **Mio figlio quindicenne può ripetere il terzo anno e quindi iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado a 16 anni compiuti?**

Si. Può frequentare la terza classe fino a quattro volte (1 + 3) (Legge 104/'92 art. 14 comma 1/c) può iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche a 16 anni compiuti, PURCHE' NON VENGA SUPERATO IL DICOTTESIMO ANNO DI ETA' PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO e proseguire fino al termine del ciclo di studi scelto (O.M. 90/'01 - legge 133/'08 art. 64, C M N. 51/2013).

### **Con quale procedura prevista all'interno del P.E.I., è possibile trattenere un anno in più un alunno in situazione di disabilità al termine di un ordine di scuola, una specie di anno di saldatura?**

Per motivare la permanenza di un alunno nella stessa classe, nella programmazione individualizzata, in fase di verifica, risulteranno NON RAGGIUNTI gli obiettivi previsti. Potrà essere specificata la necessità di un altro anno scolastico per rinforzare gli apprendimenti o anche migliorare le strategie didattiche utilizzate. (O.M. 90/'01). CANCELLEREI QUESTA RISPOSTA, POICHE' FACILITERA' LE RIPETENZE INUTILI.

### **Nella scuola Secondaria di Secondo Grado (ex scuola superiore), è possibile trattenere un anno in più un alunno con disabilità?**

Nella scuola Secondaria di Secondo Grado (ex scuola superiore), tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, possono ripetere solo una volta la stessa classe SE VI E' UNA DELIBERA FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI CLASSE. Eccezionalmente su delibera del Collegio Docenti possono ripetere per una seconda volta (cioè effettuare una terza frequenza) la stessa classe (Testo Unico D. Lvo. Numero 297/94, art. 316, comma 1, lettera c, che riprende l'art. 14 comma 1, lettera c, della L. Numero 104/92).

## **ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI**

### **Può la scuola rifiutare la partecipazione alla gita di un alunno a causa delle complicazioni organizzative imposte dalla sua gravità?**

No. Sarebbe un palese caso di discriminazione nei confronti di tali alunni (Legge numero 67 del 2006).

Il Dirigente Scolastico quando stipula un contratto con l'agenzia di viaggi deve accertarsi che i mezzi di trasporto ed il percorso della gita siano accessibili (nota n. 645 dell'11/04/2002)

**È sempre necessario un accompagnatore in più per gli alunni con disabilità?**

No. Nessuna norma impone la presenza di un accompagnatore in più. Spetta al consiglio di classe valutare la situazione del proprio alunno e il livello di inclusione realizzato, per decidere sulla opportunità o meno di un apposito accompagnatore.

**L'insegnante di sostegno non è disponibile a partecipare alla gita: è giusto che mio figlio non partecipi?**

No. Il dirigente scolastico deve garantire la partecipazione di tutti gli alunni e non può obbligare nessun membro della comunità scolastica a fare da accompagnatore.

In base alla Circolare Ministeriale numero 291 del 1992 (che ha abrogato le precedenti circolari che lo imponevano) ad accompagnare l'alunno con disabilità non deve essere necessariamente il docente di sostegno, ma può essere qualsiasi membro della comunità Scolastica (altro docente, assistente, collaboratore scolastico...), anche un compagno maggiorenne che spontaneamente accetti di farlo. Se la scuola non riesce a trovare un accompagnatore disponibile al proprio interno, la famiglia può proporre uno di sua fiducia, sempre a spese della scuola.

**Può la famiglia essere costretta ad accompagnare l'alunno con disabilità?**

No. Un servizio pubblico come la scuola non può imporre alla famiglia di accompagnare il figlio con disabilità; anzi ai fini della crescita in autonomia dell'alunno e per non trattarlo in modo diverso dai compagni è sconsigliabile anche una partecipazione volontaria della famiglia. Se la scuola non riesce a trovare un accompagnatore disponibile al proprio interno la famiglia può proporre uno di sua fiducia, sempre a spese della scuola.

**La famiglia deve pagare le spese per l'accompagnatore?**

No. L'alunno con disabilità deve pagare la propria quota come tutti i compagni; non deve pagare invece quella per l'accompagnatore, chiunque esso sia (anche se proposto dalla famiglia); sarebbe in contrasto con la Legge numero 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità. Se la scuola non ha fondi propri per pagare l'accompagnatore, o trova uno sponsor esterno oppure suddividerà tale spesa tra tutti i partecipanti della classe, compreso l'alunno con disabilità.

**Posso rifiutarmi di far partecipare mio figlio a progetti scolastici (per es. laboratori) destinati ai soli alunni con disabilità e perciò non rispettosi della vera inclusione?**

Sì. Il diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è espressamente previsto dalla legge numero 104/92, poi ripresa nell'art. 1 comma 7 del Testo Unico del 1994, e dall'art. 3 comma 1 del D.M. Del 22 agosto 2007.

**Mio figlio può partecipare alle gare sportive organizzate dalla scuola?**

Sì. Può, facendo riferimento al POF dell'istituto di appartenenza.

Un valido riferimento sono le "Linee Guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo grado" pubblicate dal MIUR.



**Può un genitore eletto come rappresentante di classe essere sempre presente alle riunioni del Consiglio di classe e discutere anche in situazioni che non riguardano il proprio figlio, ma pregiudicano il buon andamento della classe, senza che venga violata la privacy?**

Si. In quanto rappresentante dei genitori all'interno del Consiglio di Classe deve partecipare alle riunioni.

Qualora i docenti dovessero parlare di provvedimenti disciplinari per un singolo alunno, lo faranno SULLA BASE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI .

**Il genitore può farsi affiancare da un esperto di propria fiducia o della propria associazione nei rapporti con la scuola?**

Si. Può farsi affiancare da un esperto (art. 1 comma 1 della L. 53/03) o da un'associazione nei rapporti con la scuola. Se concordato preventivamente negli istituti secondari di secondo grado l'associazione può essere coinvolta in qualsiasi momento inerente l'attività del ragazzo, comprese le attività didattiche. (C.M. Numero 262/88).

**I GLH sono quasi inesistenti, con quali mezzi possiamo pretenderli?**

Facendo riferimento all'Atto di indirizzo D.P.R. 24-2-94 e alla Legge 104/92, nonché alla Legge regionale per il Diritto allo Studio.

---

#### LIBRI DI TESTO

---

**Se la situazione di severa gravità dell'alunno non consente alcun "raccordo" con il programma della classe, la scuola può acquistare al posto dei libri di testo, materiali didattici specifici più idonei?**

Si. In tal caso si può e si deve utilizzare materiale didattico alternativo e/o specifico. Tale materiale deve essere messo a disposizione dalla scuola in seguito alla programmazione del GLHO - GLHI e i fondi per l'acquisto possono essere stanziati dagli Enti Locali, sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e/o assegnati, in base alla Legge quadro numero 104/92, dal ministero del Tesoro direttamente alle Direzioni scolastiche regionali.

---

#### SECONDARIA DI II GRADO

---

**Al fine dell'iscrizione della scuola superiore è obbligatorio avere il diploma della scuola secondaria di primo grado?**

No. Oltre al titolo di studi legale si può avere anche un attestato che certifichi le competenze acquisite valido per l'iscrizione ma lo stesso non consente il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale al termine del percorso di studi superiore (legge 104/'92 e O.M. 90/'01 ART 11 COMMA 12).

**Posso richiedere alla scuola di assegnare un'unica figura come insegnante di sostegno, invece di più figure di sostegno scelte in base alle aree disciplinari?**

Si. Tale richiesta può essere portata alla scuola con le dovute motivazioni, sarà poi il GLHO e il GLHI a esprimersi, ANCHE SE A SEGUITO DELL'ART 15 L.N. 128/2013 DAL 2017 LE AREE DISCIPLINARI SONO STATE ABOLITE.

**Le prove di maturità possono essere diverse, anche a livello di contenuti, da quelle ministeriali?**

Si. La prova è proposta dalla commissione d'esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal MPI (ministero della pubblica istruzione), ma ad essi equipollenti. Essa deve essere omogenea con il percorso di studi svolto dal candidato ed essere svolta con gli stessi tempi, le stesse modalità e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico.

( L.N. 104/92 ART 16 COMMI 3 E 4 E DPR N. 323/1998 ART 4 COMMA 1 )

**Gli alunni con disabilità che alla fine del Primo Ciclo**

**non conseguono il titolo legale di studio (ex licenza media), ma il solo attestato dei crediti formativi, possono iscriversi alla scuola superiore?**

Si, se l'alunno non compie il 18° anno di età PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO (O.M. Numero 90/01, art. 11, commi 10, 11 e 12). L'attestato dei crediti formativi del Primo Ciclo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza del Secondo Ciclo (ex scuola superiore o formazione professionale). È importante precisare che però non consente il conseguimento di un diploma di scuola superiore, ma il rilascio di un ulteriore attestato con i crediti formativi.

**Nella scuola Secondaria di Secondo Grado (ex scuola superiore), tra quali ordini di scuole possiamo scegliere?**

Il sistema della scuola superiore si struttura su tre ordini di scuola:

licei: suddivisi in 6 tipologie (artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e Scienze umane), alcuni dei quali suddivisi in ulteriori indirizzi ed opzioni (D.P.R numero 89/10);

Istituti Tecnici: suddivisi in 2 settori (economico e tecnologico) ripartiti in ulteriori indirizzi e opzioni (D.P.R numero 88/10);

Istituti Professionali: suddivisi in 2 settori (Servizi e Industria e artigianato) ripartiti in 6 indirizzi (D.P.R numero 87/10).

---

## Didattica

---

**All'interno della scuola secondaria di secondo grado che valutazioni sono previste?**

Sono possibili due modalità di valutazione che vanno concordate in sede di GLHO e indicate nel PEI:

- uguale a quella di tutti gli alunni: se lo studente con disabilità segue la programmazione (Piano di Studi Personalizzato) della classe (percorso "normale"), o una programmazione che prevede la riduzione parziale dei contenuti programmatici di talune discipline o la loro sostituzione con altri (percorso "semplificato" o "per obiettivi minimi") (L. Numero 104/92, art. 16 comma 1)

- differenziata": se lo studente segue una programmazione differenziata, cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni (O.M. 90/01, art. 15 comma 4). Questo tipo di programmazione deve essere formalmente accettato per iscritto dai genitori ogni anno.

**Quali sono le differenze tra un Piano di Studi Personalizzato (PEI o PEP) semplificato per "obiettivi minimi" e uno "differenziato"?**

Il PEI per "obiettivi minimi", oppure semplificato, rimane agganciato alla programmazione della classe e anche la valutazione è la stessa dei compagni.

L'obiettivo richiesto allo studente è quello "minimo" (corrisponde ad un voto pari a 6) che ciascun docente definisce per tutti gli alunni per la propria disciplina. Al termine di tale percorso verrà rilasciato il diploma di maturità, ANCHE CON UNA VOTAZIONE IN SINGOLE DISCIPLINE SUPERIORE AL SEI SE L'ALUNNO MOSTRA UNA PREPARAZIONE SUPERIORE.

Nel PEI "differenziato" i contenuti, gli obiettivi e le prove di valutazione sono differenti da quelli della classe. Al termine di tale percorso non verrà rilasciato il diploma, ma solo un certificato con Nel PEI "differenziato" i contenuti, gli obiettivi e le prove di valutazione sono differenti da quelli della classe. Al termine di tale percorso non verrà rilasciato il diploma, ma solo un certificato con i crediti formativi maturati (O.M. N. 90/2001 art. 15 e per gli attestati C.M. Numero 125/01).

**È possibile nel percorso scolastico passare da una programmazione (PSP) "differenziata" ad una per "obiettivi minimi" e viceversa?**

Si. L' O.M. Numero 90/2011 all'art. 15 comma 4 prevede che, se nel successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe possa deliberare il passaggio dalla programmazione "differenziata" a quella per "obiettivi minimi" senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno od agli anni precedenti. Il passaggio inverso è sempre possibile, se vi è l'accettazione scritta dei genitori, anche nel corso dello stesso anno scolastico.

**Mio figlio può partecipare all'attività di recupero debiti anche se ho firmato per fargli svolgere un programma "differenziato" dalla classe?**

No. La normativa che regola la questione del recupero dei debiti formativi (L. Numero 1/07 e D.M. applicativi numero 42/07 e numero 80/07) si applica per gli alunni con disabilità che seguono un percorso "normale" o "semplificato" mentre non si applica agli alunni con PEI differenziati, in quanto la loro programmazione non si riferisce ai programmi ministeriali e pertanto non ha senso parlare di debiti formativi.

**Nella scuola secondaria di secondo grado che tipo di prove sono previste per effettuare la valutazione dell'alunno?**

Con un PEI "normale" o "semplificato" possono svolgersi prove con tempi più lunghi e/o "equipollenti" (O.M. Numero 30/08 art. 17, commi 1, 2 e 3).

Con un PEI "differenziato": anche le prove di valutazione sono differenziate con contenuti personalizzati e coerenti con la programmazione prevista dall'alunno (O.M. Numero 30/08 art. 17, comma 4).

**In cosa consistono le prove di valutazione "equipollenti" alla maturità?**

Sono prove svolte con modalità, sia scritte che orali, diverse da quelle utilizzate per i compagni, che però debbono garantire la valutazione dello stesso livello di apprendimento dei compagni:

- mezzi diversi: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche;

- modalità diversa: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.);
- contenuti differenti da quelli proposti dal ministero: il Consiglio di classe entro il 15 Maggio predisporre una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa);
- tempi più lunghi nelle prove scritte. (O.M. Numero 30/08, art. 17, commi 1, 2 e 3).

**Dopo i 16 anni, gli alunni inseriti negli istituti superiori mantengono il diritto al sostegno?**

Si. L'insegnante di sostegno è previsto nella scuola d'ogni ordine e grado secondo la L. Numero 104/92, art. 13, commi 3, 5 e 6 e art. 14, commi 6 e 7; C.M. Numero 262/88).

---

#### ORARIO E FREQUENZA SCOLASTICA

---

##### **È giusto che venga consigliato da parte della scuola un orario scolastico ridotto?**

No. La richiesta di riduzione di orario da parte della scuola non è legittima. Una eventuale riduzione dell'orario di frequenza per gli studenti con disabilità deve essere definita nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per motivi specifici (come ad esempio un progetto di accoglienza/inserimento o per esigenze specifiche dell'alunno), con motivazione scritta e concordata con i genitori e tutti gli operatori del GLHO.

---

#### SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

---

##### **È possibile far somministrare farmaci nell'orario scolastico?**

Sì, se non sono necessarie specifiche competenze mediche. Le procedure sono indicate all'interno di un "Atto di raccomandazione" che è stato trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con nota protocollo numero 2312 del 25/11/05. In base all'art. 4 di tale Atto, il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di somministrazione dei farmaci da parte della famiglia con prescrizione del medico curante), individua la persona incaricata di somministrare i farmaci nell'orario scolastico. In mancanza di personale scolastico formato, il Dirigente Scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o a enti e associazioni sulla base di accordi.

---

#### LEZIONI FUORI DALLA CLASSE

---

##### **È giusto che gli alunni con disabilità vengano portati fuori dalla classe per un "inevitabile" insegnamento individualizzato?**

No. Non deve essere la modalità di lavoro unica o preferenziale, in quanto non è in linea con l'ottica dell'inclusione scolastica. Occorre invece prevedere una programmazione didattica coerente con gli obiettivi della classe e che possa coniugare individualizzazione e percorso collettivo, come per tutti gli alunni. All'interno di questa programmazione inclusiva, gli insegnanti nella loro autonomia professionale devono valutare se e quando possono essere utili anche dei momenti di approfondimento individualizzato fuori della classe, fermo restando che apprendimento e integrazione richiedono prioritariamente due condizioni: coinvolgimento costante dei compagni di classe, coinvolgimento di tutti gli insegnanti curricolari.

GLHO Gruppo di Lavoro Handicap Operativo

GLHI Gruppo di Lavoro Handicap Individualizzato (per singolo alunno)

FAQ modificato da Salvatore Nocera il 17 maggio 2015